

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

50.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMITA

INDICE

	PAG.
Missioni:	
PRESIDENTE	547
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatore CAROLLO ed altri: Interventi in favore del duomo di Cefalù e del castello medioevale di Castelbuono (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2242)	547
PRESIDENTE	547, 550
FERRI	548, 549
GIUDICE	549
RUSSO GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	548, 549
SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>	550

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono in missione i deputati Amalfitano e Portatadino.

Discussione della proposta di legge senatori Carollo ed altri: Interventi in favore del duomo di Cefalù e del castello medioevale di Castelbuono (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Carollo, Anderlini, Coco e Calarco: « Interventi in favore del duomo di Cefalù e del castello medioevale di Castelbuono », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 dicembre 1980.

L'onorevole Giuseppe Russo ha facoltà di svolgere la relazione.

La seduta comincia alle 11.

BOSI MARAMOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 1981

RUSSO GIUSEPPE, Relatore. Ricordo che questa proposta di legge, già assegnata in sede legislativa alla nostra Commissione, è stata poi rimessa all'Assemblea e, successivamente, di nuovo assegnata alla nostra Commissione in sede legislativa. Pertanto, mi richiamo alle considerazioni contenute nella relazione da me svolta in sede referente e raccomando alla Commissione l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FERRI. Desidero sottolineare che il gruppo comunista concorda, nella sostanza, sulla proposta di legge in discussione, ma lamenta il fatto che un provvedimento come questo sia privo di un'adeguata documentazione.

Quel che ci lascia in dubbio e ci fa assumere un atteggiamento contrario alla proposta di legge è l'inaccettabile impostazione centralistica di essa, che disattende in maniera plateale i principi dell'autonomia della Regione siciliana contrastando in particolare con la legge regionale n. 80 del 1977, la quale fissa in maniera inequivocabile rapporti precisi tra le varie istanze nella legge stessa previste. Non vogliamo qui formulare dei giudizi su tale legge, che per tanti versi appare difettosa e discutibile; ma essa esiste e, pertanto deve essere applicata (né vedo come possa essere comunque ignorata). D'altra parte, nella proposta di legge che stiamo discutendo non sono fornite garanzie sulla spesa e sull'intervento che si intende operare. Per esempio, il meccanismo delle concessioni previsto in questa proposta di legge si è dimostrato cieco e deresponsabilizzante, dovunque e comunque esso sia stato applicato e si applichi: perciò non vedo come possa essere concretamente riproposto un provvedimento di questo tipo.

Non ci convincono, inoltre, certe espressioni le quali sono state usate, a nostro avviso, con leggerezza, come quella secondo la quale « la Regione può avvalersi, mediante apposite convenzioni, dell'apporto

di comprovate competenze scientifiche e tecniche ». A proposito delle convenzioni, va ricordato che la legge regionale n. 80 del 1977 si pronuncia contro forme privatistiche ed indica come rapporto corretto quello con istituti nazionali specializzati e con centri pubblici di ricerca. Va specificato, poi, che tali convenzioni hanno ben specifiche destinazioni e che viene esclusa tutta la parte relativa alle concessioni.

Rileviamo, quindi, esprimendo un giudizio negativo, quanto è contenuto nel secondo comma dell'articolo 3, dove si legge: « Qualora per l'esecuzione dei lavori si faccia ricorso alle procedure dell'appalto concorso, l'esame dei progetti è demandato ad apposita commissione, di nomina regionale... ». I progetti, nel momento in cui sono elaborati, devono essere sottoposti al giudizio del Consiglio regionale per i beni culturali, istituito dalla legge regionale n. 80 del 1977. Perché, dunque, si vuole ignorare questa realtà? Se questa proposta di legge fosse stata presentata prima del 1977, capirei; invece, essa è stata presentata recentemente.

Sempre nel secondo comma dell'articolo 3 si parla di competenze liturgiche. A parte la stranezza di tale espressione, abbiamo su di essa dei dubbi anche perché siamo a conoscenza degli scempi e delle distrazioni (intese perfino nel senso di furti) che sono stati fino ad oggi « liturgicamente » compiuti da rappresentanti del clero, ma pur sempre con responsabilità ben precise da parte di certi organi.

Non voglio qui ricordare tutta la storia delle termiti nel soffitto del duomo di Monreale, un altro fatto avvenuto con competenza liturgica, così come non voglio ricordare i vari tentativi di accaparramento degli interventi necessari operati accantonando una serie di ottimi progetti elaborati dalla sovrintendenza di Palermo.

Gli emendamenti che intendiamo presentare riguardano le modalità di accredito delle somme alla regione siciliana che, per mezzo di delega provvede alla riorganizzazione degli interventi nel quadro della legge regionale n. 80. Questa non altra può essere, infatti, la formulazione corret-

ta dell'attribuzione dei compiti. Noi proponiamo, inoltre, che la trasmissione di notizie al Ministero dei beni culturali e ambientali da parte della regione siciliana avvenga ogni sei mesi e non « periodicamente », come è previsto nel testo originario del provvedimento. Infatti una trasmissione periodica di notizie non permetterebbe al Centro regionale per la progettazione ed il restauro, previsto dall'articolo 9 della citata legge regionale n. 80 del 1977, di programmare i lavori.

RUSSO GIUSEPPE, Relatore. Questo centro deve ancora essere costituito.

FERRI. Mi meraviglia il fatto che dal 1977 questo centro non sia ancora stato costituito! Comunque, certamente qualche centro di coordinamento al quale fare capo ci sarà.

Infine, noi chiediamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 3 che demanda, in caso di ricorso alle procedure dell'appalto per l'esecuzione dei lavori, ad un'apposita commissione. Noi infatti non vediamo perché si debba ricorrere ad una commissione *ad hoc*, al di fuori delle competenze regionali, che dovrebbe poi comunque riferire al consiglio regionale.

Quello che ho cercato di esporre è in sintesi il senso delle nostre preoccupazioni nei confronti di questa proposta di legge che, pur essendo urgente e necessaria, ha bisogno di alcune fondamentali modifiche.

GIUDICE. Riconosco anch'io l'urgenza del provvedimento al nostro esame; infatti il duomo di Cefalù è un monumento storico e artistico preziosissimo, di importanza nazionale non solo dal punto di vista liturgico ma anche in quanto testimonianza della cultura greco-normanna (nell'antichità era una fortezza poi trasformata in cattedrale). Proprio per questo motivo mi associo alle considerazioni del collega Ferri sulle modalità del restauro.

Voglio ricordare ai colleghi che in relazione a questa proposta di legge ho seguito, sia pure in maniera molto limitata, i

lavori di restauro in questione, sui quali non si può non esprimere un giudizio positivo, ma che attualmente sono fermi per mancanza di fondi.

Indubbiamente in passato sono state fatte cose notevoli, ma vi sono stati anche molti errori. Ad esempio è stata scrostata una certa parete ed è stato portato via l'unico esempio di affresco risalente ad epoca normanna.

Esiste, dunque, la preoccupazione che possano accadere cose simili per imprecisione e per incompetenza. Infine, poiché la legge regionale cerca di prevenire queste distorsioni, sono convinto della necessità di fare riferimento esplicitamente ad essa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RUSSO GIUSEPPE, Relatore. In linea di massima sono d'accordo con le proposte di modifica anticipate dal collega Ferri sulle quali, per altro, esprimerò un giudizio più dettagliato non appena saranno formalizzate. Credo poi necessario il riferimento alla legge regionale n. 80 del 1977 la quale riordina tutta la materia dei beni culturali della regione siciliana.

Per quanto riguarda la commissione che dovrà esaminare gli eventuali progetti di restauro, è evidente che essendo la regione siciliana autonoma, le decisioni della commissione per il restauro dovranno essere sempre sottoposte al parere della regione siciliana. Lo stesso vale per l'istituto della concessione che è uno degli istituti che articola l'impegno finanziario dello Stato, della Regione, della Cassa per il mezzogiorno insieme alle trattative private, alle gare d'appalto, ai cottimi fiduciari. Quindi, se è previsto l'istituto della concessione, esso è garantito altresì da quelle norme che riguardano gli impegni di spesa della regione siciliana e dello Stato.

Concordo inoltre con l'opportunità, sottolineata dall'onorevole Ferri, che i progetti siano esaminati dal consiglio regionale dei beni culturali e ambientali.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 1981

Per quanto riguarda le altre proposte di modifica, mi riservo di esaminarle più approfonditamente e di dare su di esse un giudizio dopo la loro presentazione formale.

SCOTTI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Il Governo concorda con le osservazioni del relatore. Per quanto riguarda l'articolo 2 si può tranquillamente affermare che è sufficiente prevedere che le somme sono accreditate alla regione siciliana; la rimanente parte dell'articolo è superflua perché se la concessione è in deroga alle norme vigenti è necessaria una nuova disposizione di legge, mentre se è in base alle norme vigenti, il discorso è inutile e può anche ingenerare confusioni.

Per quanto riguarda la commissione di cui all'articolo 3, è un problema ordinativo interno della regione siciliana, essendo la competenza sulla materia stata trasferita per legge alla regione. La legge nazionale non può entrare nel merito della questione. È un vincolo proprio della re-

gione far approvare i progetti degli organi tecnici regionali; noi possiamo solo esprimere un auspicio. E il fatto che la commissione sia istituita o meno è solo un problema di procedura interna. Il secondo comma dell'articolo, pertanto, lo ritengo superfluo.

Vorrei però richiamare l'attenzione della Commissione sulla opportunità di un riferimento agli istituti centrali dei beni culturali che, per le loro competenze tecniche e scientifiche, rappresentano un vero punto di forza e possono costituire un elemento di garanzia complessiva per tutti.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO